

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.**

**Art. 36**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5/2013)*

**1.** All'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 12 le parole <<alle cooperative>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle imprese>>;

**b)** il comma 13 è sostituito dal seguente:

**<<13.** I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

**a)** hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

**b)** producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

**c)** se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

**d)** aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.>>;

**c)** il comma 15 è sostituito dal seguente:

**<<15.** La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

**a)** una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);

**b)** la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);

**c)** la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;

**d)** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

**d)** il comma 16 è abrogato;

**e)** al comma 17 le parole <<durata massima di diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<durata massima di dieci anni>>.